

COMUNE DI BRESSO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 59 del 5.12.2001

TITOLO I

PRINCIPI E PROFILI ISTITUZIONALI

ART. 1

AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Bresso è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina, esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione secondo principi ed indirizzi fissati dalle leggi e dallo Statuto.
2. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione ricercando la cooperazione con la Regione e gli altri enti locali.
3. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello stato e dalla regione secondo il principio di sussidiarietà verticale. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e culturali, con gli strumenti previsti dal successivo art. 53.

ART. 2

TERRITORIO, SEDE, STEMMA

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Bresso il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è in Via Roma n. 25.

3. Il Comune ha un suo stemma e un gonfalone.

Lo stemma del Comune di Bresso raffigura: su uno sfondo azzurro, all'arbusto di verde (gelso), fiorito a ventaglio di tre d'argento e fogliato di quattro, nodrito su di una collina al naturale, fondata in punta, accompagnato da un'ombra di sole levante d'oro.

Il Gonfalone rappresenta: un drappo troncato di giallo e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Bresso, come descritto nel Decreto di riconoscimento del 3.9.1974.

4. Il logo del Comune di Bresso è formato dallo stemma del Comune con a fianco una banda verde superiore con la dicitura "Comune di", al centro, su sfondo bianco, la parola "BRESSO" e una banda inferiore di colore verde con scritto "Città del Parco Nord"; a fianco della dicitura "Bresso" compare il simbolo del Parco Nord.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale, ordina i propri uffici con il fine della massima efficacia amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini. Riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

2. Riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

ART. 4

PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
2. Il Comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta, nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, nelle Commissioni consiliari, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipanti.
3. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
4. Il Comune si propone di promuovere il ruolo della donna nella società, di valorizzare il fare ed il sapere femminile in tutte le sue forme, di sostenere le pari opportunità nel lavoro, di promuovere interventi contro la violenza, sotto ogni forma ed in tutte le sue manifestazioni.

ART. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA

1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà, senza distinzione di condizione fisica, di sesso, etnia, lingua, religione e garantisce i diritti di accesso e di informazione.
2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.
3. Sono titolari dei diritti di partecipazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bresso;

- b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) i cittadini italiani e comunitari, stranieri, apolidi, maggiorenni ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano, secondo le norme vigenti, la propria prevalente attività di lavoro, di studio o abitativa.

ART. 6

POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 7

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, favorendo la conoscenza delle lingue; persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
3. Il Comune si impegna, nello spirito di solidarietà, ad offrire integrazione sociale agli immigrati, garantendo il rispetto dei loro diritti.

ART. 8

CULTURA

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale, storico e artistico della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione locale, promuove nel

rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le altre istituzioni culturali.

2. Provvede ad incentivare occasioni di formazione e le varie espressioni culturali.

ART. 9

ISTRUZIONE

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura e di aggiornamento tecnologico.

2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

ART. 10

TERRITORIO E AMBIENTE

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Riconosce nel Parco Nord un valore fondamentale per la comunità locale e ne promuove la valorizzazione ed integrazione con le attività sociali e sportive del paese.
3. Predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

ART. 11

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.
2. Attua una politica di interventi sociali a tutela della famiglia, della maternità e della prima infanzia.
3. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione, sia a livello sociale che nei luoghi di lavoro. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.
4. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, con riferimento all'art. 38 della Costituzione.
5. Riconosce pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
6. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
7. Opera per assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa. Favorisce il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e il mercato delle locazioni.
8. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona

assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

9. Si impegna ad una costante e diffusa informazione ed iniziativa nella lotta contro il disagio sociale ed alcune sue manifestazioni quali: l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di sostanze alcoliche, nonché il tabagismo.

ART. 12

ECONOMIA E LAVORO

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare il sistema delle imprese e sostiene l'artigianato.

Tutto il sistema produttivo viene sostenuto e sviluppato in modo compatibile con la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente.

2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavori socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili, portatori di handicap e categorie di persone socialmente svantaggiate.

3. Promuove la diffusione del sapere tecnologico soprattutto tra i giovani, per agevolare la loro partecipazione allo sviluppo economico e sociale.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 13

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri, escluso il Sindaco.
3. Il Consiglio comunale è altresì convocato, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati.

ART. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio Comunale ed è altresì garante dei diritti dei Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

ART. 15

VICE PRESIDENTI

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale elegge due Vice Presidenti con unica votazione a voto limitato.
2. Sono eletti Vice Presidenti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti sono eletti Vice Presidenti i due candidati più anziani di età.
4. I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente anziano, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.
5. E' Vice Presidente anziano il Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti o a parità di voti il più anziano di età.
6. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

ART. 16

UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

ART. 17

DURATA DEL MANDATO E REVOCA DEL PRESIDENTE E DI VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.
2. Il Presidente può essere revocato, con mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. I vice presidenti possono essere revocati, con mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 18

PROGRAMMAZIONE CONSILIARE

1. Il programma dell'attività del Consiglio è periodicamente predisposto dalla Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari, formata dal Presidente del Consiglio comunale, dai Vice Presidenti, dal Sindaco, dai Presidenti dei gruppi consiliari. In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio comunale.
2. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è formato dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni della Commissione dei Presidenti dei gruppi composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidenti, dal Sindaco e dai Presidenti dei gruppi consiliari. In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio comunale.

ART. 19

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
2. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio comunale e delle decisioni assunte.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

ART. 20

MAGGIORANZE SPECIALI

1. Sono approvati a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio i regolamenti:
 - a) del Consiglio comunale;
 - b) per i referendum;
2. Qualora la maggioranza dei due terzi non sia raggiunta, i predetti regolamenti sono approvati se nella successiva riunione riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, più il Sindaco.
3. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, disciplina, tra l'altro, il funzionamento del Consiglio Comunale, il rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione,

stabilisce la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio di cui all'art. 27, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento del Consiglio.

4. Gli altri atti e regolamenti comunali non possono modificare i regolamenti di cui al 1° comma se non con la stessa maggioranza da esso prevista.

ART. 21

CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.

2. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

3. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione, in base alle leggi vigenti.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, ove sussista, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.

5. Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

6. Al Consigliere comunale è dovuta una indennità di presenza o di funzione. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilirà le modalità e gli importi di detta indennità.

ART. 22

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il deposito delle liste e delle candidature alle elezioni comunali deve essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci preventivi di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.

2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista deve presentare presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.

3. I documenti di cui ai precedenti commi sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 23

DIMISSIONI E DECADENZA

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo.

2. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di Consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore.

ART. 24

GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da più Consiglieri comunali. Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio

comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun gruppo è rappresentato dal Presidente del gruppo.

2. I gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale in relazione anche alla loro consistenza numerica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune.

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti o speciali, costituite da Consiglieri. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni.

2. Le Commissioni consiliari permanenti, nelle materie di propria competenza, esercitano un ruolo di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, anche mediante lo svolgimento della attività istruttoria. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.

3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale.

4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.

ART. 26

COMMISSIONI DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale su proposta di risoluzione sottoscritta da un terzo dei Consiglieri comunali, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la costituzione di commissioni di verifica e di controllo, formata da Consiglieri che rappresentino i Gruppi di maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali.
2. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni di verifica e di controllo.

ART. 27

UFFICIO DEL CONSIGLIO

1. E' istituito l'ufficio di supporto per l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale, cui sovrintende il Presidente dello stesso.
2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
3. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici organizzati per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo alle attività degli organi consiliari e dei gruppi.
4. Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del Consiglio sono assunti dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale.
5. Il Consiglio per la propria attività utilizza adeguate risorse previste in apposito capitolo di bilancio.

TITOLO III
GLI ORGANI DEL COMUNE: GIUNTA E SINDACO

CAPO I

LA GIUNTA

ART. 28

LA GIUNTA

1. La Giunta è costituita dal Sindaco e da un numero minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 7 (sette) Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli Assessori.
3. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
4. Della revoca e della sostituzione degli Assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.
5. La Giunta:
 - a) collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
 - b) svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale;
 - c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale e ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 29

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
3. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

CAPO II

IL SINDACO

ART. 30

IL SINDACO

1. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
 - a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
 - b) riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
 - c) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
 - d) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
 - e) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Direttore generale ed il Vice Segretario generale;

- f) può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
- g) può richiedere al Segretario generale, qualora ritenga che atti di competenza dei dirigenti siano illegittimi, o al Direttore generale qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Segretario generale o dal Direttore generale, o da loro rimessi ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;
- h) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti;
- i) stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;
- l) riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta almeno due volte nel corso dell'anno.

2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.

ART. 31

VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore che segue in base all'elenco di presentazione della Giunta.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 32

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione dell'Ente è ispirata al principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti gestionali, questi ultimi attribuiti al Direttore Generale, ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative. Detti compiti gestionali sono esercitati nel rispetto delle Leggi, del presente Statuto e dei Regolamenti.
2. L'Ente valorizza le risorse umane intervenendo su tutto il personale con programmi di formazione tesi ad elevare il grado di professionalità e la capacità gestionale.
3. La struttura organizzativa, articolata in funzione dell'entità, della complessità e della qualità dei servizi, dovrà ispirarsi ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e ai principi di professionalità e responsabilità.
4. La struttura, inoltre, risponderà a criteri di omogeneità funzionale ed, al fine di favorire processi di ammodernamento e sperimentazione di servizi nuovi o innovativi, gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi.
5. Il Sindaco e la Giunta possono avvalersi di propri uffici speciali temporanei.
6. Il Regolamento di organizzazione, previsto all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, disciplinerà l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

7. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

ART. 33

PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

1. La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.

2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

ART. 34

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, può nominare un Direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo della città esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo. Al Direttore Generale spetta, oltre a quanto specificato nel Regolamento di Organizzazione, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali ad eccezione del Segretario generale.

3. Le funzioni del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio atto, al Segretario Comunale.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 35

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Sindaco provvede alla nomina del Segretario Comunale, scegliendo tra gli iscritti all'Albo dei Segretari.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

ART. 36

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. E' istituita la figura del Vice Segretario Comunale, il quale collabora con il Segretario nell'esercizio delle funzioni proprie e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Le funzioni di Vice Segretario Comunale sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, al Dirigente di Area Funzionale in possesso dei requisiti per essere nominato Segretario Comunale. Tale funzione ha durata determinata, è rinnovabile e revocabile in ogni tempo.

CAPO III

DIRIGENZA

ART. 37

DIRIGENTI

1. Ai dirigenti spetta, oltre a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,

compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale a loro espressamente attribuiti per disposizione di legge, nonché:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) l'autorizzazione a resistere in giudizio;
- g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

ART. 38

CONFERIMENTO RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco, sentito il parere del Direttore Generale, con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.

3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire sulla base di un regolamento che ne stabilisca criteri e modalità.

4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.

ART. 39

INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Il Comune di Bresso può individuare posizioni organizzative, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I

CARATTERISTICHE GENERALI

ART. 40

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale,

efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.

2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi, nonché delle società previste dalla legge stabiliscono modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

3. Il Comune può prevedere le forme di associazione di funzioni tra Comuni.

ART. 41

GESTIONE DEI SERVIZI

1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.

2. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.

ART. 42

CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo o su proposta di un quinto dei Consiglieri promuove, con specifica deliberazione, la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.

2. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.

ART. 43

SCELTA DELLE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

ART. 44

CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.
4. A tal fine, il Consiglio Comunale stabilisce i criteri sulla base dei quali costruire e aggiornare annualmente gli standard.

ART. 45

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO

1. E' costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.

CAPO II

LE MODALITÀ E L'ASSETTO DI GESTIONE

ART. 46

ISTITUZIONE

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 47

ORDINAMENTO, FUNZIONAMENTO E CONTABILITÀ DELLE ISTITUZIONI

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione i Consiglieri e gli Assessori comunali.

3. Il presidente è nominato dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato nominato dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.

5. I bilanci delle Istituzioni sono presentati alla Giunta che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

ART. 48

AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.

3. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

ART. 49

CONSORZI

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

ART. 50

CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 51

SOCIETÀ PER AZIONI E A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Nella società per azioni la partecipazione del Comune non può superare l'80% del capitale sociale, fatte salve le procedure transitorie per il collocamento delle azioni sul mercato azionario. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o partecipare o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce, altresì, che il Sindaco può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.

4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.

5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

ART. 52

SOCIETÀ COLLEGATE E CONTROLLATE

1. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.

2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune.

3. Le deliberazioni di istituzione o partecipazione a società di capitali da parte di aziende, dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 53

CONCESSIONE A TERZI

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.

2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.

3. Nella relativa convenzione sono disciplinate modalità di erogazione del servizio, procedure, rapporti di lavoro, controlli, direttive in materia tariffaria e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e riscatto.

CAPO III
NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 54

DESIGNAZIONE E REQUISITI

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.

2. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

TITOLO VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

IL PROCEDIMENTO

ART. 55

PRINCIPI PROCEDURALI

1. Il Comune di Bresso informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei

documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.

3. Con appositi regolamenti verranno disciplinati i singoli procedimenti, individuati gli uffici competenti all'istruzione e alla definizione degli atti, garantendo i diritti di accesso e d'informazione.

ART. 56

SVOLGIMENTO

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.

2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

ART. 57

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

1. Il Comune assicura ai contribuenti il rispetto di quanto contenuto nella Legge 212/2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti".

Con appositi regolamenti dei tributi comunali, verranno stabilite le modalità per assicurare al contribuente:

- la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica;

- il divieto del Comune di richiedere documentazione e informazioni che siano già in suo possesso o in possesso di altra Pubblica Amministrazione;
- l'obbligo di inviare al contribuente una richiesta di chiarimenti prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni;
- l'introduzione della compensazione dell'appello alla non applicazione delle sanzioni per violazioni formali e l'estensione ai principi della legge a chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.

ART. 58

PARTECIPAZIONI

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

ART. 59

RESPONSABILE

1. Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile, sino alla designazione del funzionario preposto al procedimento, nel dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente nel responsabile del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.

2. Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti

interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

ART. 60

PROCEDURE INTERNE

1. Il regolamento sul procedimento disciplina la procedura di esame e consegna delle comunicazioni in arrivo e partenza e tutte le fasi conseguenti.
2. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato da soggetti privati.
3. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina stabilita dal responsabile del procedimento in base ai principi posti dal regolamento sul procedimento.
4. L'Amministrazione comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative.

CAPO II

EFFICACIA, PUBBLICITÀ, ACCESSO AGLI ATTI

ART. 61

EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I regolamenti ai fini della loro maggiore conoscibilità, dopo l'esito positivo del controllo, sono soggetti ad una seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per venti giorni consecutivi.
2. Le ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sono immediatamente esecutive e sono affisse per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune.

3. Il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.

4. Le determinazioni dei dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

ART. 62

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELL'ATTIVITÀ COMUNALE

1. Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.

2. Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento.

3. E' fatto obbligo per il Comune la pubblicazione, sul sito del Comune, di tutti i regolamenti, delle deliberazioni e delle ordinanze di interesse generale più significative.

ART. 63

UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.

2. L'ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

ART. 64

ACCESSO AGLI ATTI

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.

2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici esercizi, rilasciano ai cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 65

CARATTERISTICHE GENERALI

1. E' istituito il Difensore civico del Comune di Bresso, eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima votazione, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 15 (quindici) giorni e il Difensore Civico è nominato se

ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Difensore civico, è garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione, sia di propria iniziativa, che a domanda di singoli ed associazioni, direttamente interessati, anche su comunicazione orale.

3. Il Difensore civico esercita inoltre tutte le altre competenze ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti consiliari.

4. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di provata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio.

5. I requisiti, le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, di decadenza sono stabilite da apposito regolamento. La durata del mandato, la decadenza, la revoca, l'assegnazione della sede e della dotazione organica, l'indennità spettante, i rapporti con gli organi Istituzionali, i criteri per la nomina, le prerogative, le modalità di intervento e le modalità di accesso da parte dei cittadini, sono stabilite da apposito regolamento.

ART. 66

POTERI DI CONCILIAZIONE

1. Quando le richieste si riferiscono alla produzione di atti amministrativi il Difensore civico può convocare il responsabile dell'ufficio per l'esame congiunto dello stato del procedimento o informarsi della relativa istruttoria al fine di assicurare un corretto sviluppo delle procedure e della definizione dell'atto, nella salvaguardia del rispetto delle esigenze del cittadino.

2. Il mancato accoglimento da parte del responsabile del servizio o dell'ufficio competente di eventuali proposte avanzate dal Difensore civico è verbalizzato e comunicato al Sindaco.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

ART. 67

ORDINAMENTO

1. L'Ordinamento della Finanza Locale è riservato alla Legge, che la coordina con la finanza statale e regionale.
2. La Legge riconosce al Comune, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. La struttura del Bilancio è stabilita dalla legge.

TITOLO VIII

LA PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

ART. 68

DIRITTI INDIVIDUALI

1. Il Comune di Bresso considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.

ART. 69

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere associazioni, senza scopi di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa e si adopera per migliorare la loro azione:

- Garantendo l'informazione sulle materie di specifico interesse;

- Concedendo l'uso di strutture comunali;
- Assegnando contributi economici;
- Prevedendo forme e modalità di consultazione.

ART. 70

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni operanti sul territorio, sono iscritte, su richiesta, in un albo suddiviso per settori omogenei di finalità e periodicamente aggiornato.

Un apposito regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l'iscrizione all'albo, le modalità di consultazione delle associazioni, i rapporti con gli organi istituzionali del Comune, i criteri e le procedure di assegnazione di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.

2. E' pubblicato sul sito del Comune, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che hanno fatto richiesta.

ART. 71

VOLONTARIATO

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato, così come regolamentate dalle norme di legge, al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.

2. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune,

contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza.

3. Le organizzazioni di volontariato sono, su richiesta, iscritte in un'apposita sezione dell'albo delle associazioni indicato nel precedente articolo ed usufruiscono degli stessi diritti delle associazioni.

CAPO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 72

LE CONSULTE

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.

2. Il Consiglio comunale può istituire le Consulte con specifica deliberazione. La composizione e le modalità di funzionamento saranno definite con apposito regolamento.

3. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

4. Il Comune può, inoltre, favorire la formazione di organismi di consultazione per la gestione dei servizi a domanda individuale, come previsto dal comma 2.

5. E' istituita la consulta degli immigrati, organo di rappresentanza delle comunità degli immigrati residenti nel comune.

Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta, il ruolo ed il rapporto con il Consiglio Comunale, sono stabilite da apposito regolamento, come previsto dal comma 2.

ART. 73

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune di Bresso, facendo proprio il progetto dell'UNICEF, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie:

- Politica ambientale
- Sport
- Tempo libero
- Giochi
- Rapporti con l'associazionismo
- Cultura e spettacolo
- Pubblica istruzione
- Assistenza ai giovani ed agli anziani
- Rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi, sono stabilite dall'apposito regolamento.

CAPO III

INIZIATIVA, CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

ART. 74

ISTANZA

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati, rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti

per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune. All'istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione.

ART. 75

PROPOSTE E PETIZIONI

1. Centocinquanta soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di delibere consiliare. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti.

2. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali, stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.

ART. 76

CONSULTAZIONI

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.

2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.

Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.

3. Il Consiglio comunale delibera sulle iniziative di consultazione predisponendo specifici atti di disciplina.

4. Il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.

ART. 77

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singoli provvedimenti già assunti.

2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

3. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

4. Il referendum consultivo è proposto da almeno 1.500 (millecinquecento) soggetti residenti maggiorenni anche se non forniti di cittadinanza italiana, con sottoscrizione nell'arco di tre mesi, o indetto dal Consiglio Comunale per iniziativa propria a maggioranza dei Consiglieri eletti. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperti nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti all'inizio del mandato amministrativo. Il

giudizio degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme.

5. Hanno diritto a partecipare al referendum i residenti maggiorenni.

6. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione.

ART. 78

LIMITI E MATERIE

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.

2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

c) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;

d) il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;

e) il Piano Regolatore;

f) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

3. Per i referendum che comportano risvolti economici, ai fini dell'ammissibilità, occorre indicare il relativo finanziamento.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

ART. 79

NORME IN VIGORE

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

ART. 80

ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. E' istituita la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali, presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e di cui fanno parte i due Vice Presidenti ed un numero di Consiglieri stabilito dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ad essa è attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.
2. Entro il primo semestre di ogni anno, il Presidente della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali presenta al Consiglio una

specifica relazione sullo stato di applicazione dello Statuto dell'anno precedente.

3. Ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali. Tutte le proposte di modifica sono portate al dibattito del Consiglio in un'unica seduta da svolgere nell'ultimo mese dell'anno, salvo il caso di modifiche od integrazioni urgenti.

4. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da soggetti titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 81

ADOZIONE E ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo statuto entra in vigore dopo l'espletamento di tutte le procedure previste dall'art. 6 del D.Lgs 267/2000.

2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, è abrogato lo Statuto approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 26.9.1991, n. 5 del 13.1.1992, n. 10 del 17.1.1992, reso esecutivo dall'O.RE.CO. nella seduta del 30.1.1992, atti n. 3081/9.

3. Il Comune attua la massima diffusione del presente statuto, per assicurare la conoscenza da parte dei cittadini e dei vari soggetti (associazioni, istituzioni e organismi di partecipazione) rappresentativi della realtà locale.